



Comune di Borgo San Giovanni
Codice Ente n. 10917

C.C.

17

30/05/2022

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Note:	L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:		

Partecipa all'adunanza il Signor Giuliani Dott. Enrico Maria, Segretario del Comune.

La Sig.ra Moira Rebughini nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Buonsante rappresenta che la ripartizione dei costi avviene nel rispetto delle disposizioni di Arera.

Su richiesta del Consigliere Calegari, il Sindaco informa che le modifiche di calcolo del Pef gravano per la parte variabile sul n. di componenti dei nuclei familiari.

Il Consigliere Marchesin richiama il periodo di difficoltà per le famiglie e chiede che venga posta a carico degli insediamenti una maggiore contribuzione.

L'Assessore Buonsante riferisce che gli insediamenti non contribuiscono se sono in autogestione e non fruiscono del servizio di raccolta rifiuti.

Il Sindaco puntualizza che, a livello di impresa, chi lo richiama possa autogestirsi, smaltendo in proprio i rifiuti.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito a partire dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) e nella TA.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- la Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- la tassa comunale sui rifiuti (TA.RI.), disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- a norma dell'art. 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)*";
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- l'art. 1, commi 651- 652 della Legge 27/12/2013, n. 147, nel testo vigente, stabilisce che il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al

D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- la disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, della Legge n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) tenendo conto del principio "chi inquina paga", in alternativa ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per il Comune di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti nel medesimo D.P.R. n. 158/1999;
- l'art. 14, comma 9, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, stabilisce che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) semplificato o tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma può essere basata su criteri presuntivi;
- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, attribuendo al Comune la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto;
- l'art.1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021 ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Visto il piano economico finanziario del servizio, redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con propria deliberazione n. 363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, approvato con la deliberazione posta al n. 4 dell'ordine del giorno odierno;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

Visto il Piano Economico-Finanziario per l'anno 2022 predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, che espone un costo complessivo di € 209.702 - di cui parte variabile pari a € 167.179 e parte fissa pari a € 42.523 - mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe TA.RI. è pari ad € 209.082 - di cui parte variabile € 167.179 e parte fissa € 41.903, considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

Rilevato che l'adozione delle tariffe della TA.RI. per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2022;

Evidenziato che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione;

Dato atto che le scadenze per il versamento della TA.RI. vengono così stabilite per l'anno 2022:

- Rata di acconto: scadenza 16 Luglio 2022
- Rata di acconto: scadenza 16 Ottobre 2022;
- Rata di saldo: scadenza 16 dicembre 2022.

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TA.RI., rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

Preso atto inoltre che nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto di quanto segue:

- Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
- La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
- Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono determinati considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.

- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kd.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze non domestiche sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Dato atto che sull'importo della TA.RI. si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, determinata nella misura del 5% dalla Provincia di Lodi;

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione della TA.RI. approvato con propria deliberazione n. 20 del 16/09/2020 e modificato con propria deliberazione n. 19 del 30/06/2021;

Ritenuto pertanto di dover determinare le tariffe della TA.RI. per l'anno 2022, così come indicate nell'allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, a norma del quale *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 29/6/2006 a norma del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Preso atto che, a decorrere dal 2022, il D.L. n. 228/2021 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno;

Visto il D.L. n° 50 del 17/05/2022, che ha modificato l'art. 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, stabilendo che, nei casi in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali venga prorogato oltre il 30 aprile, anche le delibere ed i regolamenti in materia di TA.RI. possano essere approvati entro detto nuovo termine;

Visto l'art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies, del D.L. 30/12/2021 n. 228, coordinato con la Legge di conversione 25/02/2022 n. 15, che ha prorogato al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n° 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento, da parte del responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, allegato al presente provvedimento, da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria, ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione effettuata in forma palese:

▪ Consiglieri presenti	N. 11
▪ Voti favorevoli	N. 11
▪ Voti contrari	N. ==
▪ Astenuti	N. ==

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, come da prospetto allegato *sub A*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione posta al n. 4 dell'ordine del giorno odierno;
3. di approvare, come da prospetto allegato *sub B*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
4. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
5. di stabilire che per l'anno 2022 il versamento della tassa rifiuti sia previsto con scadenza 16 Luglio 2022, 16 Ottobre 2022 e 16 dicembre 2022, secondo i criteri indicati in premessa.
6. di dare atto che sull'importo della TA.RI. si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, determinato nella misura del 5% dalla Provincia di Lodi;
7. di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2022;
8. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

VISTO l'esito della votazione effettuata in forma palese:

▪ Consiglieri presenti	N. 11
▪ Voti favorevoli	N. 11
▪ Voti contrari	N. ==
▪ Astenuti	N. ==

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Allegati:

- A) Parere tecnico
- B) Parere contabile

30/05/2022

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE
F.to Moira Rebughini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuliani Dott. Enrico Maria

N. _____ R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000.

Lì 20/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuliani Dott. Enrico Maria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente copia è conforme all'originale.

Lì 20/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani Dott. Enrico Maria

L'ufficio segreteria attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale dal giorno **20/06/2022** al giorno **05/07/2022**.

Lì 20/06/2022

L'UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30/06/2022** (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione), art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuliani Dott. Enrico Maria
